



Comune di Isili

Provincia del Sud Sardegna

08033 Piazza San Giuseppe n.6

Tel. 0782/804460-804461 Fax 0782/804469

Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it

UNITA' OPERATIVA

AFFARI GENERALI – PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 29-09-2017

CIG ZA62018EB2

Reg. Generale N. 221

**Oggetto: Gestione impianto sportivo "Ottavio Corda" 2017/2018 - APPROVAZIONE
AVVISO ESPLORATIVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco N° 276 del 31/01/2017 relativo al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;

PREMESSO che:

- questo Comune è titolare dell'impianto sportivo "Ottavio Corda" ubicato in località "Su Idili" composto da campo da calcio in manto erboso, campo da calcio in terra, pista di atletica, spogliatoi, uffici amministrativi, locali magazzino, gradinate, biglietteria, bagni per il pubblico;
- il bene "impianto sportivo" di proprietà comunale, come affermato da consolidata giurisprudenza (da ultimo Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380), appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, c.c., essendo destinato al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive;

VISTA la L.R. 17/1999 rubricata "Provvedimenti per lo sviluppo dello Sport in Sardegna" e in particolare l'art. 21 il quale prevede: *"I. Gli enti e le associazioni beneficiarie delle provvidenze previste dalla presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti da formularsi sulla base del regolamento tipo predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di sport ed approvato dalla Giunta regionale."*

VISTO l'art. 90 della Legge 289/2002, rubricato "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" il quale prevede al comma 24 che: *"L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive"*... e al comma 25 che: *"... nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive"*

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. ... ”;

DATO ATTO che, in attuazione della legge richiamata, il Comune di Isili, con il Regolamento approvato nella deliberazione del C.C. n. 53 del 08.10.2001, ha disciplinato le modalità di gestione degli impianti sportivi comunali prevedendo tre forme di gestione: la gestione diretta, ove gli impianti sportivi vengano gestiti direttamente in economia tramite gli uffici comunali; la gestione mista, ove gli impianti sportivi vengano gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale per un tempo non inferiore ad un terzo dell'utilizzo totale, e, per il restante tempo, passano automaticamente in gestione convenzionata; la gestione convenzionata: ove gli impianti sportivi vengano affidati totalmente in gestione a Società o Enti Sportivi regolarmente iscritti all'albo comunale delle Associazioni sportive mediante apposite convenzioni;

EVIDENZIATO che il Comune di Isili, in vigenza della normativa richiamata, a partire dall'anno 2003, ha provveduto ad affidare in gestione convenzionata l'impianto sportivo "Ottavio Corda" alle associazioni sportive presenti sul territorio comunale, sulla base dei criteri previsti dal Regolamento di gestione degli impianti sportivi sopra richiamato, mediante la stipula di apposite convenzioni la cui bozza è stata approvata con Deliberazione della G.C. n. 46 del 14.03.2003 come successivamente rettificata dalla deliberazione n. 60 del 29.03.2003;

DATO ATTO che le recenti modificazioni normative al codice dei contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, avvenute con il D.Lgs. n. 50/2016, hanno ricompreso le concessioni di servizi, precedentemente sottratte, nell'ambito di applicazione del codice stesso, ricomprendendo, pertanto, anche le concessioni per l'affidamento degli impianti sportivi;

ATTESO che sulla materia dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, si è pronunciata l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la deliberazione n. 1300 del 14 dicembre del 2016, sostenendo che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica debba essere ricondotto nell'ambito della concessione di servizio, mentre l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica *"... deve essere ricondotto nella categoria degli "appalti di servizi", da giudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez.IV" "... poiché l'oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'Amministrazione ed in assenza di rischio operativo. Con tale delibera l'ANAC ha ritenuto che "... debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, comma 25 della L. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo".*

RITENUTO che la gestione dell'impianto sportivo Ottavio Corda debba essere qualificata priva di rilevanza economica in quanto incapace, per le caratteristiche sociali del territorio, per il limitato bacino d'utenza e per la particolare tipologia dell'impianto, di produrre reddito a favore del soggetto gestore;

ATTESO che il suddetto parere dell'ANAC deve essere inteso nel senso che l'affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, quale l'impianto sportivo comunale "Ottavio Corda", non può più aver luogo nella forma della gestione convenzionata a società e associazioni sportive dilettantistiche come fino ad ora è stato previsto da questo Ente;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione di una procedura di gara finalizzata all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo "Ottavio Corda" per il periodo di anni 1, presumibilmente dal 1 novembre 2017 al 30 ottobre 2018;

VISTI:

- il comma 449 L. 27.12.2006 N. 296 come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, a norma del quale *"Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti"*;
- il comma 450 L. 27.12.2006 N. 296, come modificato da ultimo dall'art. 1 del [D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10](#), a norma del quale *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;
- il comma 8 D.L. 06.07.2012 n. 95, che con il comma 7 ha per primo modificato le disposizioni suddette, a norma del quale *"I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto"*;
- l'art. 37 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 a norma del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"*;
- l'art. 38 comma 1 D.Lgs. 18.04.2016 N. 50 a norma del quale *"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del [decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23](#)"*;

giugno 2014, n. 89, e le città metropolitane”;

PRESO ATTO che la Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna nasce nel 2007 come centro di acquisto territoriale con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 n.2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3, con il compito di:

- razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale;
- migliorare l'efficienza, la semplicità e la trasparenza dei processi di acquisto (attraverso l'utilizzo di strumenti telematici);
- accrescere la competitività del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della fornitura;

EVIDENZIATO che la Centrale regionale di committenza è stata designata come Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;

ATTESO pertanto che, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e delle descritte caratteristiche della piattaforma SardegnaCat, risulta possibile e necessario procedere all'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale "Ottavio Corda" 2017, attraverso il mercato elettronico della suddetta piattaforma all'interno del quale è attivo il bando "codice categoria AL56- Servizi ricreativi, culturali e sportivi", tramite richiesta di offerta "RdO";

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il numero di partecipanti alla procedura e di semplificare la stessa si intende invitare alla rdo esclusivamente gli operatori economici interessati a partecipare, indicando un avviso esplorativo volto ad acquisire manifestazione di interesse aperto a tutti i soggetti iscritti, alla data del 14 ottobre 2017, alla piattaforma Cat Sardegna nella categoria AL56 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi;

VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dal Responsabile del Procedimento che si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto doversi provvedere all'approvazione degli stessi:

- avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse;
- Capitolato Speciale d'appalto;
- Modulo di domanda per la presentazione delle manifestazioni d'interesse;

VISTA la legge 7.08.1990 n. 241, e in particolare gli artt. 4 e ss. e l'art. 31 D.Lgs. 50/2016, e ritenuto di procedere con il presente atto e ai sensi della normativa citata a nominare quale Responsabile del procedimento la Dott. Pierluigi Loi, istruttore direttivo del Comune di Isili, in considerazione delle specifiche caratteristiche del servizio, della professionalità e della competenza dalla stessa posseduta;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 D.Lgs 18.08.2000 n. 267 relativi alle funzioni e alla responsabilità della dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali;
- l'art. 183 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 relativo alla fase di impegno della spesa;

VISTI:

- il Bilancio per il corrente esercizio finanziario approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 27.03.2017;
- il Regolamento di Contabilità del Comune adottato con atto del C.C. n. 37 in data 05.10.2016, pubblicato all'Albo Pretorio dal 11.10.2016 al 26.10.2016

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa;
2. Di avviare una procedura esplorativa finalizzata ad acquisire manifestazioni d'interesse alla partecipazione alla successiva procedura di gara, che sarà indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs 50/2016, tendente ad individuare una ditta esperta nel settore, cui affidare la gestione dell'impianto sportivo Comunale "Ottavio Corda" per un periodo di anni uno a decorrere dal 1 novembre 2017 e fino al 31 ottobre 2018, per un importo a base d'asta pari a euro € 19.000,00 I.V.A. esclusa e ogni altro onere compreso;
3. Di procedere alla ricerca di un contraente per l'affidamento del servizio in oggetto, per il tramite della Piattaforma elettronica della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat, con invito formulato a tutti gli operatori ivi iscritti e abilitati nella categoria "AL56- Servizi ricreativi, culturali e sportivi" che alla data del 14 ottobre 2017 abbiano presentato manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. Di approvare i seguenti documenti che si che si considerano parte integrante e sostanziale del presente atto :
 - avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse;
 - Capitolato Speciale d'appalto;
 - Modulo di domanda per la presentazione delle manifestazioni d'interesse
5. Di prenotare la spesa complessiva di euro € 23.180,00, sul Capitolo 106231 "manutenzione e funzionamento impianti sportivi" del Bilancio 2017 dando atto che si procederà all'assunzione del formale impegno di spesa al momento dell'aggiudicazione del servizio;
5. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:	
☒ Prenotazione di spesa	
☐ Accertamento di entrata	
Tot.€	23.180,00
N.:	
Data:	
Cap. n.:	106231

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2012			2012		OK
2	2013			2013		OK
3	2014			2014		OK
4	2015			2015		OK
5	2016			2016		OK
6	2017	3.863,33		2017	3.863,33	OK
7	2018	19.316,67		2018	19.316,67	OK
8	2019			2019		OK
9	2020			2020		OK
OK		23.180,00	OK		23.180,00	

6. Di richiedere l'apposizione del visto contabile del Responsabile del Servizio finanziario, attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
7. Di pubblicare la manifestazione di interesse e i relativi allegati sull'albo pretorio del Comune, sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e sul sito istituzionale della R.A.S. - sezione soggetti esterni - per una maggiore pubblicità della gara;

8. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 10/10/2012, n° 174;
9. Dichiaro :
- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
 - Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
10. Di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
LOI PIERLUIGI

Ai sensi del comma 4 dell'art. 151, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 29-09-2017

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Podda Pier Giorgio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 49), con decorrenza dal 29-09-2017 al 09-10-2017 reg. n. 443

Lì 29-09-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Schirru Doriana

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana